

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 21**

Riunione del 16 gennaio 2013

16.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Chiara Calcioli, n.q. di Presidente p.t.**
- **ASD Geo Volley, n.p. del Presidente p.t.**
- **Anna Corselli, atleta**

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Chiara CALCIOLI:** *“Per non aver il sodalizio ASD Geo Volley dalla medesima rappresentato nella carica di Presidente pro tempore e la tesserata Anna Corselli, in concorso tra di loro e ciascuno secondo la propria responsabilità e competenza, in violazione degli art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, 9, 16 e 17 Statuto Fipav, 2, 17, 19, 21, 24 e 28 RAT e 55 R.G. nonché della guida pratica in materia di tesseramento in vigore, dato esecuzione al perfezionamento del concordato trasferimento a titolo definitivo dell'atleta, Anna Corselli, dalla ASD Geo Volley alla ASD Trasimeno Volley per la stagione sportiva 2012-2013 nonostante gli impegni assunti espressamente dai sodalizi ASD Geo Volley e ASD Trasimeno Volley con l'adesione espressa del genitore esercente la potestà genitoriale dell'atleta medesima.”;*

- **A.S.D. Geo Volley,** *in persona del Presidente pro tempore, per non aver, con la tesserata Anna Corselli, in concorso tra di loro e ciascuno secondo la propria responsabilità e competenza, in violazione degli art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, 9, 16 e 17 Statuto Fipav, 2, 17, 19, 21, 24 e 28 RAT e 55 R.G. nonché della guida pratica in materia di tesseramento in vigore, dato esecuzione al perfezionamento del concordato trasferimento a titolo definitivo dell'atleta, Anna Corselli, dalla ASD Geo Volley alla ASD Trasimeno Volley per la stagione sportiva 2012-2013 nonostante gli impegni assunti espressamente dai sodalizi ASD Geo Volley e ASD Trasimeno Volley con l'adesione espressa del genitore esercente la potestà genitoriale dell'atleta medesima.”;*

- **CORSELLI Anna,** *per non aver, con la Società ASD Geo Volley, in persona del Presidente pro tempore, in concorso tra di loro e ciascuno secondo la propria responsabilità e competenza, in violazione degli art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, 9, 16 e 17 Statuto Fipav, 2, 17, 19, 21, 24 e 28 RAT e 55 R.G. nonché della guida pratica in materia di tesseramento in vigore, dato esecuzione al perfezionamento del concordato trasferimento a titolo definitivo dell'atleta, Anna Corselli, dalla ASD Geo Volley alla ASD Trasimeno Volley per la stagione sportiva 2012-2013 nonostante gli impegni assunti espressamente dai sodalizi ASD Geo Volley e ASD Trasimeno Volley con l'adesione espressa del genitore esercente la potestà genitoriale dell'atleta medesima.”;*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpata per l'udienza del 16 Gennaio 2013, ove presenziava per gli incolpati l'Avv. Enrico Crocetti Bernardi, giusta delega depositata in atti, e per la Procura Federale l'Avv. Edoardo Spighetti;

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. con la richiesta di sospensione del tesserato Chiara Calcioli per mesi quattro, Anna Corselli per giorni trenta e per la multa nei confronti della A.S.D. Geo Volley di €. 500,00;
- Preso atto della memoria difensiva depositata e delle deduzioni rese in udienza dall'Avv. Crocetti Bernardi nell'interesse degli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione inviata alla Procura Federale dal Sig. Sergio Pomeani, nella sua qualità di Presidente pro tempore della A.S.D. Trasimeno Volley, con la quale veniva richiesta una valutazione in ordine alla condotta tenuta dal sodalizio A.S.D. Geo Volley in persona del suo Presidente Chiara Calcioli e dall'atleta Anna Corselli, allorché, in concorso tra loro, asseritamente contravvenendo agli obblighi contrattuali assunti per iscritto con la medesima A.S.D. Trasimeno Volley, non avrebbero dato esecuzione al perfezionamento del concordato trasferimento a titolo definitivo della medesima atleta, Sig.ra Anna Corselli, dalla A.S.D. Geo Volley alla A.S.D. Trasimeno Volley.

La Procura Federale, acquisita la documentazione allegata alla comunicazione ricevuta, ritenendo provata *per tabulas* la responsabilità disciplinare in esame, inoltrava atto di incolpazione cui facevano seguito due memorie difensive degli incolpati.

Da un parte l'atleta Corselli, tramite il proprio difensore, evidenziava nella propria memoria l'assenza di ogni qualsivoglia responsabilità in capo all'atleta medesima, che aveva, in tutta buona fede, aderito in un primo momento ad un progetto di collaborazione sportiva tra i predetti sodalizi per una sua crescita tecnica e agonistica, ma di non aver mai definitivamente formalizzato il trasferimento anche in ragione di alcune incomprensioni successivamente intervenute tra le predette società.

Dall'altra parte il Presidente della A.S.D. Geo Volley nella propria memoria confermava il progetto di collaborazione sportiva tra i predetti sodalizi, comprendente anche la cessione dell'atleta Corselli, poi non effettuata solo per alcune incomprensioni successivamente insorte tra i due sodalizi anche in ordine all'asserito mancato rispetto del termine da parte della cessionaria del saldo del prezzo convenuto per la cessione della suddetta atleta.

Esaurita la fase istruttoria, la Procura Federale deferiva innanzi a questa Commissione gli odierni incolpati con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Ciò premesso, questa Commissione, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dagli incolpati in udienza nelle memorie difensive depositate, ritiene opportuno effettuare una disamina separata delle posizioni degli odierni incolpati in ragione dei differenti profili di responsabilità disciplinare che investono gli stessi, da valutarsi nei limiti che di seguito si espongono.

In merito alla posizione del sodalizio A.S.D. Geo Volley ed alla condotta tenuta dal suo Presidente, Sig.ra Chiara Calcioli, si ritiene che gli incolpati abbiano contravvenuto al generale dovere di comportarsi secondo lealtà e probità sportiva (art. 9, comma 1, art. 17, comma 3, Statuto FIPAV, art. 2, comma 2, RAT).

Quel che rileva in questa sede, infatti, a prescindere dalle rispettive e divergenti posizioni dei sodalizi in merito alla vicenda che hanno caratterizzato il rapporto di collaborazione sportiva, è l'individuazione di un eventuale ulteriore comportamento tenuto dagli incolpati che possa integrare la violazione dei suddetti principi di lealtà, non essendo di per sé sufficiente il solo fatto di non aver eventualmente adempiuto alla

prestazione economica e/o al trasferimento dell'atleta.

Nel merito della vicenda, infatti, questa Commissione ritiene che il sodalizio incolpato, pur tentando di giustificare il suo comportamento invocando più volte un mancato rispetto del termine convenuto per il perfezionamento del trasferimento da parte della Trasimeno Volley, abbia in effetti confermato di non aver mai restituito l'importo di €. 250,00 incassato quale prima rata del predetto trasferimento, omettendo di chiarire quale fosse il titolo in suo possesso per trattenere la suddetta somma. (la circostanza è stata preliminarmente rilevata nella relazione della Procura Federale. Con ciò ritenendosi l'inadempimento della prestazione economica (restituzione) integrato da quella particolare scorrettezza o addirittura malafede che incide da punto di vista della lealtà sportiva, oggetto di valutazione in questa sede.

Quanto sopra, come più volte affermato da questa Commissione, non solo in considerazione della natura ancora dilettantistica della FIPAV, ma anche in ragione di quello che ad avviso di questa Commissione sembra il reale significato di quanto oggi sancisce l'art. 2 del Codice di regolamento sportivo del Coni, secondo il quale *"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"*.

In effetti, dallo stesso tenore letterale della norma, l'inadempimento della prestazione deve essere connotato da quel *quid pluris* che di per sé sarebbe sufficiente ad integrare la violazione del generale dovere di lealtà e probità sportiva.

Venendo ora all'esame della posizione dell'incolpata atleta Anna Corselli, questa Commissione ritiene che la condotta posta in essere dalla stessa non abbia alcuna rilevanza disciplinare e non sia, pertanto, meritevole di censura in forza delle ragioni che seguono.

In primo luogo si rileva, da quanto emerge dagli atti del procedimento, l'assoluta estraneità dell'atleta minore alle vicende che hanno caratterizzato il mancato perfezionamento del suo trasferimento dal sodalizio Geo Volley al sodalizio Trasimeno Volley.

In effetti, l'atleta minore, in tutta buona fede, ha mostrato la sua disponibilità iniziale al progetto di collaborazione sportiva tra i predetti sodalizi, per poi subire indirettamente l'evoluzione negativa e le difficoltà di tale rapporto per cause che sicuramente non sono addebitabili all'atleta medesima.

In merito alla efficacia e validità della lettera redatta dalla ASD Trasimeno Volley sottoscritta dal genitore dell'atleta in data 30.12.2012, possono sostanzialmente condividersi le argomentazioni svolte dalla difesa dell'atleta, allorché si ritiene che tale documento non possa assumere alcuna valenza probatoria nel contesto dell'ordinamento sportivo.

Invero, si chiede oggi che venga acclarata una responsabilità disciplinare di una atleta minore in forza di una preliminare adesione del genitore esercente la potestà ad un trasferimento poi non perfezionatosi per cause indipendenti e, addirittura, sconosciute al minore stesso ed al suo genitore.

Ogni trasferimento può considerarsi perfezionato solo se effettuato tramite le procedure e moduli direttamente predisposti dalla FIPAV, laddove devono risultare le sottoscrizioni sia dell'atleta ed anche del suo genitore in caso di minore età.

Stante quanto sopra, anche in ragione della giovane età dell'atleta e delle altre circostanze che emergono dagli atti del procedimento si ritiene di dover disporre il non luogo a sanzione.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Chiara Calcioli la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno ed a carico del sodalizio A.S.D. Geo Volley, in persona del Presidente pro tempore, la sanzione della multa di €. 250,00 (duecentocinquanta/00).

Dispone il non luogo a sanzione a carico dell'atleta Anna Corselli.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai



Roma 31-01-2013